

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 376)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1959
(V. Stampato n. 534)*

presentato dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 GENNAIO 1959

Modifica del secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, relativa alla specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, concernente la specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, è sostituito dai seguenti:

« Al capo e vice capo della Delegazione, estranei alla Amministrazione dello Stato, compete, rispettivamente, l'indennità lorda mensile di dollari 1.300 e di dollari 1.160, oltre la maggiorazione del 15 per cento per la famiglia acquisita a carico ».

« Qualora gli incarichi predetti siano con-

feriti ad impiegati dello Stato compete loro, oltre lo stipendio relativo alla qualifica rivestita, l'indennità prevista al precedente comma ridotta di un importo pari alla somma complessiva costituita dalle soppresse indennità di presenza, di carovita e di funzione. Se i suddetti incarichi siano conferiti a funzionari in servizio presso l'Ambasciata che continuano a svolgere presso di essa le proprie mansioni, i medesimi, in luogo del trattamento economico previsto dal comma precedente, conservano l'assegno di sede in godimento; al capo della Delegazione viene corrisposta inoltre l'indennità mensile lorda di dollari 447, ridotta, a decorrere dal 1° novembre 1957, a dollari 112 ».

La presente legge ha effetto dal 25 dicembre 1956.